



**COMUNE DI
MONASTEROLO DI SAVIGLIANO**
Provincia di Cuneo

COPIA
DELIBERAZIONE
N. 51

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

**OGGETTO: Atto di indirizzo sull'attuale assetto del servizio idrico
integrato dell'ATO n. 4 Cuneese.**

L'anno **2020** addì **tredecim** del mese di **agosto** alle ore **12.00** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

			Presente	Assente
1	ALBERIONE Giorgio	Sindaco	Sì	
2	RASPO Andrea	Assessore		Sì
3	FISSORE Mirko	Assessore	Sì	
			2	1

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Generale, Sig. BACCHETTA Dott. Carmelo Mario, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alberione Giorgio SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 in data 20/12/2019 di approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, redatto ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

CONSIDERATO

- che la citata deliberazione di Consiglio Comunale ha preso in esame le partecipazioni del Comune, fra cui quella in Alpi Acque S.p.A., in quanto Società preposta all'erogazione del servizio idrico integrato (servizio di interesse generale), prevedendo altresì, per la Società AETA S.c.a.r.l., nella quale ha una partecipazione indiretta, la futura effettuazione di azioni di razionalizzazione;
- che AETA S.c.a.r.l. è una società consortile alla quale fanno capo le gestioni del servizio idrico integrato (di seguito anche: s.i.i.) delle società (in essa consorziate) Tecnoedil S.p.A., Alpi Acque S.p.A. e A.L.Se. S.p.A. sul territorio di complessivi 90 Comuni compresi nell'ATO n. 4 Cuneese, in virtù di accordo sottoscritto tra le predette Società e l'Ente di governo dell'ATO n. 4 Cuneese (di seguito anche: EGATO) e da quest'ultimo approvato con apposita delibera di Conferenza n. 1 del 7 agosto 2006. Essa costituisce pertanto il veicolo di coordinamento tra le società consorziate per rendere unitaria l'azione;
- che con delibera n. 6/2019, adottata nella seduta di Conferenza del 27 marzo 2019, l'EGATO ha disposto l'affidamento del servizio idrico integrato alla società consortile CO.GE.S.I. S.c.a.r.l.;
- che la predetta delibera n. 6/2019 ha altresì previsto *"un periodo transitorio nel quale il gestore d'ambito potrà individuare con i soggetti pubblici esistenti una strategia idonea a favorire il processo di riorganizzazione e razionalizzazione"* e ha indicato ai gestori *"pubblici, misti o privati, che attualmente gestiscono il servizio o segmenti di questo nell'Ato4 Cuneese di continuare la loro operatività fino al subentro della Società Consortile"*;
- che la medesima delibera n. 6/2019 ha stabilito che i Comuni nei cui territori è in corso una gestione affidata a Gestori privati e/o Società miste *"acquisiranno progressivamente partecipazioni direttamente o indirettamente (attraverso le società consorziate) del gestore unico affidatario del servizio"*, e che per essi l'affidamento a CO.GE.S.I. diventerà effettivo al momento del versamento, da parte di CO.GE.S.I. stessa, del VR ai Gestori uscenti;
- che la delibera EGATO n. 7/2019, adottata nella medesima seduta di Conferenza del 27 marzo 2019, ha previsto che gli attuali gestori proseguano nell'attuazione del Piano di interventi;

- che l'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 656/2015/R/IDR, recante la convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra Enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato, prevede che gli affidatari del servizio proseguono nella gestione dello stesso fino al pagamento del VR da parte del Gestore unico subentrante e che dunque, fino a tale momento, essi devono considerarsi gestori a tutti gli effetti;
- che nei confronti del predetto affidamento, nonché della scelta, effettuata dall'EGATO, della modalità di gestione "*in house*" del servizio idrico integrato, diversi Comuni dell'Ambito hanno presentato ricorso presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
- che successivamente all'approvazione del piano di razionalizzazione citato in premessa sono intervenute, nel corso dei predetti giudizi, le sentenze parziali del TSAP nn. 2, 3 e 4 del 9.1.2020, le quali:
 - hanno affermato la sussistenza della giurisdizione del TSAP;
 - hanno riconosciuto valore vincolante al Piano d'Ambito e alla sua dimensione territoriale (l'intero Ambito), che il TSAP ritiene non separabile in sub-ambiti e attribuibile a più di un gestore;
 - hanno rilevato che un soggetto *in house* deve avere il controllo analogo congiunto di tutti gli Enti locali partecipanti all'ATO;
 - hanno evidenziato che la scelta della forma di gestione è discrezionale ma non può essere arbitraria o generica e che la scelta del modello *in house* non è assolutamente indifferente per i Comuni aderenti all'ATO, perché incide direttamente sui costi ed ha rilevanti diversità;
 - hanno sottolineato che la conferma, da parte dei Comuni, delle proprie partecipazioni nei Gestori esistenti (società a capitale misto pubblico – privato) nell'ambito dei piani di razionalizzazione ex art. 20 d.lgs n. 175/2016, rappresenta un diniego della propria adesione a partecipare a CO.GE.S.I.;
- che alla luce delle sentenze parziali citate potrebbe addivenirsi, nel corso del prosieguo dell'*iter* processuale, ad una ridefinizione dell'attuale assetto della gestione del s.i.i. dell'Ambito, e alla conseguente ulteriore valorizzazione della partecipazione del Comune in Alpi Acque S.p.A.

La struttura consortile del gestore unico CO.GE.S.I., del resto, ben si presta al mantenimento delle partecipazioni del Comune in Alpi Acque S.p.A., la quale può continuare ad operare secondo l'attuale assetto e per il tramite della Società consortile AETA S.c.a.r.l., che assicura il coordinamento dei gestori esistenti, senza necessità di adeguamenti statutarî o attività di razionalizzazione: come infatti chiarito dalla Corte costituzionale, con sentenza 16 luglio 2014, n. 199, la gestione di un servizio pubblico a rilevanza economica da parte di una società a capitale misto pubblico privato configura modalità di affidamento diretto del servizio stesso;

- che, alla luce di quanto sopra, permane l'utilità del mantenimento della struttura consortile AETA S.c.a.r.l. sino alla definizione dei predetti giudizi e degli assetti del s.i.i. dell'Ambito, all'esito dei quali la scrivente Giunta provvederà all'attuazione degli interventi di razionalizzazione delle partecipazioni nella medesima AETA S.c.a.r.l., previa intesa con gli altri Comuni che partecipano indirettamente alla medesima tramite Tecnoedil S.p.A. (mediante EGEA S.p.A.), Alpi Acque S.p.A. e A.L.Se. S.p.A, risultando necessario un preventivo coordinamento con gli altri Enti locali in considerazione del fatto che l'erogazione del servizio avviene a livello sovracomunale, e ferme comunque restando le competenze generali del Consiglio comunale;

RILEVATO

- che, in attuazione di quanto disposto dalla delibera di Consiglio Comunale n. 47. in data 20/12/2019, è pertanto volontà della scrivente Amministrazione di ottemperare alla disposizioni dell'EGATO in materia della gestione del s.i.i. e che, per quanto agli atti sopravvenuti dal T.S.A.P., questo potrebbe attuarsi ricorrendo alla società Alpi Acque S.p.A., per partecipare nella società consortile Gestore unico d'Ambito, nelle forme che potranno essere individuate e, al momento, per il tramite della società consortile AETA S.c.a.r.l., fino alla compiuta definizione dell'assetto del s.i.i. nell'Ambito e anche in vista delle modifiche e delle rimodulazioni che potranno essere apportate all'attuale affidamento del s.i.i. a CO.GE.S.I. all'esito del predetto contenzioso;
- che, conseguentemente, il Comune di Monasterolo di Savigliano esprime e ribadisce il proprio dissenso rispetto a percorsi di pubblicizzazione della società Alpi Acque S.p.A., anche al fine di evitare il sorgere di rilevanti oneri economici in capo al Comune stesso;

DATO ATTO del parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1° D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, I comma, del medesimo D.Lgs, la regolarità e la correttezza della delibera proposta dal segretario comunale;

Con votazione unanime e favorevole, resa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2. Di esprimere il seguente atto di indirizzo per successiva deliberazione da parte del competente consiglio comunale in sede di procedura di razionalizzazione delle società partecipate:

- confermare la volontà della scrivente Amministrazione di ottemperare alle disposizioni dell'EGATO in materia della gestione del servizio idrico integrato., anche rivalutando il possibile mantenimento della propria partecipazione nella società Alpi Acque S.p.A., comunque forma di gestione diretta del s.i.i., senza attuale necessità di adeguamenti statutari e secondo le forme e le modalità che potranno essere individuate, anche all'esito del citato contenzioso presso il Tribunale Superiore per le Acque Pubbliche e, al momento, per il tramite della società consortile AETA S.c.a.r.l e rinviare al Consiglio Comunale la ratifica della presente atto di indirizzo. Quanto sopra è giustificato anche e comunque nell'ottica di garantire la continuità e qualità del servizio nel sopra richiamato "periodo transitorio", nonché per non diminuire il valore patrimoniale della partecipazione, a danno della struttura patrimoniale e finanziaria del Comune;
- ribadire il proprio dissenso rispetto a percorsi di pubblicizzazione della società Alpi Acque S.p.A.;
- si procederà ad effettuare le previste azioni di razionalizzazione delle partecipazioni nella Società AETA S.c.a.r.l., di intesa con gli altri Comuni che alla medesima partecipano tramite le Società Alpi Acque S.p.A., Tecnoedil S.p.A. e AL.S.E. S.p.A., al termine dei giudizi pendenti presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nel momento in cui verrà definito il nuovo assetto del servizio idrico integrato dell'Ambito e in conformità al medesimo.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE
--

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Bacchetta Dott. Carmelo Mario

IL PRESIDENTE

f.to Alberione Giorgio

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **20 AGOSTO 2020**, ai sensi art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Segretario Generale

F.to BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

In data **20 AGOSTO 2020** ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Copia conforme, all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo

Monasterolo di Savigliano, Lì 20 AGOSTO 2020

**IL SEGRETARIO GENERALE
BACCHETTA Dott. Carmelo Mario**

DIVENUTA ESECUTIVA

In data _____, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);

In data _____, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Segretario Generale